



PROTOCOLLO D'INTESA

fra

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

e

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Veneto

Premesse

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, recante lo Statuto della Regione Veneto;

VISTO l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di grandi reti di trasporto nonché la potestà legislativa esclusiva in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

VISTO l'art. 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001 n. 3 il quale prevede che sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti*", il quale opera il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTI gli artt. 3 TUE e 14, e 170 TFUE;

VISTI gli artt. 2 e 17 della Direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, relativi rispettivamente ai principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico;

VISTO il progetto che illustra gli interventi e gli obblighi di servizio pubblico a carico di S.p.A. Autovie Venete dettagliatamente descritto nel Piano Economico Finanziario trasmesso da S.p.A. Autovie Venete al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22 aprile u.s. con prot. U/15165;

CONSIDERATO che è stata avviata la realizzazione del potenziamento dell'infrastruttura denominata Autostrada A4 mediante la realizzazione della terza corsia nel tratto Venezia-Trieste e che tale opera, giusta OPCM n.3702/2008 e s.m.i., è stata attratta alla competenza del Commissario Delegato alla gestione dello stato di emergenza lungo la A4, figura individuata ai sensi del DPCM del 22.12.2012 nel Presidente pro-tempore della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che le Parti condividono la scelta di politica nazionale dei trasporti, attuativa del principio di cui all'art. 170 TFUE, di promuovere senza ritardo la realizzazione della terza corsia collocata lungo il corridoio Venezia-Trieste e la gestione dell'infrastruttura autostradale, allo scopo di promuovere la mobilità passeggeri e merci e di rilanciare i traffici di corridoio;

CONSIDERATO che le Parti ritengono di assoluta importanza la realizzazione dell'intervento sull'infrastruttura viaria autostradale sopra citata nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale ricercando nel contempo un percorso normativo e amministrativo idoneo a superare i possibili impedimenti o ritardi nella realizzazione dei programmi di investimento essenziali per la crescita (art. 3, TUE);

CONSIDERATO che le Parti ravvisano la necessità e l'urgenza di creare le condizioni per il completamento della infrastruttura di cui si tratta;

CONSIDERATO che le Parti condividono che la realizzazione degli investimenti per la realizzazione della predetta infrastruttura deve contemperare la necessità di contenere gli incrementi tariffari dei pedaggi con una percentuale in linea con il tasso di inflazione allo scopo di rilanciare l'economia della zona e di assicurare la tutela dei diritti del consumatore utente ex art. 14 dell'TFUE;

CONSIDERATO che le Parti ritengono che la gestione dell'autostrada costituisca un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio e per la promozione della sua economia e intendono quindi perseguire la gestione diretta, attraverso un'impresa di loro emanazione, delle autostrade attualmente assentite in concessione a S.p.A. Autovie Venete, in attuazione dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva n. 2014/23/UE;

CONSIDERATO che le circostanze di cui sopra impongono la ricerca, la definizione e l'attuazione di misure condivise di carattere eccezionale in un comparto ormai aperto al mercato e che comunque risultino pur sempre ispirate al principio dell'investitore in una economia di mercato ("Market Economy Investor Principle" di seguito MEIP) al quale il gestore dell'infrastruttura dovrà ispirarsi;

CONSIDERATO che in attuazione del principio di leale collaborazione, le Parti concordano sulla esigenza di individuare un percorso per una soluzione comune e condivisa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 ***(Efficacia delle premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

Articolo 2
(Oggetto dell'Intesa)

1. L'intesa ha per oggetto l'individuazione e l'adozione delle misure da attuarsi con strumenti normativi e amministrativi necessarie per l'affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione autostradale attualmente assentita in favore di S.p.A. Autovie Venete ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti al presente accordo.

Articolo 3
(Affidamento della concessione autostradale)

sulla A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia)

1. Lo Stato, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e le altre amministrazioni aderenti al presente accordo convengono di avviare una proficua collaborazione ex art.2, direttiva n. 2014/23/UE, che comporti che lo Stato affidi alle amministrazioni medesime, e per esse ad una impresa - nuova o esistente - da esse partecipata e controllata in modalità totalitaria, la gestione e costruzione di nuovi interventi a condizioni di mercato, delle autostrade: A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia.
2. Ai sensi degli articoli 2 e 17 della citata direttiva 2014/23/UE, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipulerà un atto convenzionale con l'impresa indicata al comma precedente, che disciplini la concessione delle autostrade in parola sino al 31 dicembre 2038. L'atto convenzionale terrà conto delle eventuali indicazioni elaborate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
3. L'affidataria darà esecuzione agli obblighi di servizio pubblico conseguenti e pertanto sarà tenuta ad eseguire, tra l'altro: a) la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali collocati lungo la rete di competenza, tra cui il completamento della realizzazione della terza corsia lungo la A4 Venezia-Trieste, opera attratta alla competenza del Commissario Delegato ex OPCM n. 3702/2008; b) il contenimento degli aumenti tariffari in linea con il tasso d'inflazione e comunque risultanti dal progetto di cui alle premesse.

Articolo 4
(Rispetto dei requisiti di cui all'art. 17 della direttiva 2014/23/UE)

1. Lo Stato, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e le altre amministrazioni pubbliche aderenti al presente accordo si impegnano a rispettare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'art. 17 della Direttiva n. 2014/23/UE, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti dalla legislazione comunitaria vigente per la legittimità dell'affidamento in oggetto.

Articolo 5
(Rispetto del principio dell'investitore privato)

1. La gestione delle attività economiche da parte dell'affidataria osserverà il principio dell'investitore privato ("Market Economy Investor Principle"), e quindi la medesima opererà, ferma restando l'applicazione della disciplina vigente di settore, nel rispetto dei parametri di redditività e di struttura desumibili nel mercato delle concessionarie autostradali private.

Articolo 6
(Presenza di soci privati all'interno della compagine sociale dell'affidataria)

1. L'intera compagine societaria deve risultare interamente pubblica alla data della stipulazione dell'affidamento.

Articolo 7
(Modalità di adozione dell'affidamento e stipula dell'atto convenzionale)

1. Lo Stato, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stipula con l'impresa affidataria un atto convenzionale che fissa la nuova durata di cui al precedente articolo 3.2, riprende lo stesso schema di diritti ed obblighi quali oggi vigenti e fissa gli investimenti nuovi ed il modo per finanziarli. Sul Piano Economico Finanziario, che dovrà essere allegato allo Schema di Convenzione per l'approvazione secondo le procedure previste dall'ordinamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisirà la preventiva condivisione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Sino a che il nuovo affidamento sarà efficace, l'attuale concessionaria S.p.A. Autovie Venete proseguirà nella gestione autostradale, ivi compresa la realizzazione degli investimenti infrastrutturali previsti nell'ultimo piano economico finanziario presentato.
3. Decorso un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui al comma 1, in assenza di efficacia del medesimo atto convenzionale per situazioni imputabili ad atti, fatti od omissioni dell'impresa affidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà procedere a pubblicare un nuovo bando per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione, nonché di costruzione relative alla realizzazione degli investimenti di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'autostrada A22.

Art. 8
(Trattamento fiscale delle operazioni)

1. Il MIT sottoporrà al MEF la richiesta di neutralità fiscale delle operazioni inerenti l'affidamento in house in questione.

Art. 9
(Mutamenti all'interno della compagine azionaria)

1. Ogni cambiamento della compagine azionaria deve essere previamente autorizzato dal concedente.

Articolo 10
(Adesione al Protocollo d'Intesa)

1. Prima della sottoscrizione del presente Protocollo, i contenuti del medesimo sono stati resi conoscibili agli altri Soci pubblici della S.p.A. Autovie Venete.
2. I Soci pubblici di S.p.A. Autovie Venete alla data di stipula del presente Atto, possono aderire al medesimo.
3. L'adesione al presente Protocollo concreta la piena condivisione dei contenuti dello stesso.

Articolo 11
(Clausola ambientale)

1. Le parti contraenti, anche avuto riguardo ai piani trasportistici esistenti, oltre a puntare su tecnologie innovative capaci di migliorare il parco circolante e di aumentare la sicurezza dei viaggiatori, ispirano il loro comportamento reciproco anche attraverso adeguate politiche tariffarie, (i) ad un più efficiente utilizzo delle infrastrutture, dei servizi e dei mezzi, (ii) alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico, (iii) ad un trasporto merci su distanze medio-lunghe basato su modalità alternative a quella stradale, (iv) alla promozione e alla crescita del trasporto ferroviario. Le parti contraenti, in particolare, applicano la direttiva 2011/76, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 43 del 4 marzo 2014, anche per quanto riguarda la differenziazione del pedaggio, allo scopo di ridurre la congestione dell'arteria e ottimizzarne l'utilizzo, migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico dovuto al traffico.

Articolo 12
(Obblighi delle Parti Contraenti)

1. Ciascuna Parte contraente si impegna, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare, in termini ragionevoli, e secondo buona fede, gli atti di natura normativa, amministrativa, contrattuale che risultino necessari per realizzare l'oggetto indicato all'art. 2 e comunque nel presente accordo.

Roma, lì